

COMUNICATO

Il Consiglio direttivo del Collegio Regionale informa i maestri di sci della Regione Lazio, e tutti coloro che ne fossero comunque interessati, che – come risulta da recenti notizie (www.abruzzoweb.it/contenuti/l-aquila-controlli-sulle-piste-multati-10-maestri-di-sci/714706-4/) – negli ultimi giorni alcuni maestri di sci non iscritti all'albo del Collegio Abruzzo, recatisi nelle stazioni sciistiche abruzzesi con i propri clienti, sono stati fermati dalle forze dell'ordine al fine dell'accertamento del rispetto di quanto previsto dalla relativa legge regionale in materia di circolazione a titolo saltuario di maestri di sci provenienti da altre regioni con i propri clienti.

Risulta da tali notizie che oltre che dai carabinieri «gli specifici controlli sono stati svolti congiuntamente al personale preposto alla sorveglianza, nominato dal Collegio regionale dei maestri di sci» della Regione Abruzzo.

Si ricorda che la suddetta legge regionale abruzzese – la n. 39 del 2012 e successive modificazioni – prescrive all'art. 15, e specificamente al comma 4, gli adempimenti che devono essere osservati dai maestri di sci che intendono esercitare la professione anche saltuariamente (il che significa anche solo per un giorno) recandosi in quella regione con i propri clienti.

Le prescrizioni previste dalla suddetta legge vengono, allo stato, applicate anche gli allenatori, che sono maestri di sci, e quindi nell'esercizio della loro attività di allenatori sono sottoposti a tale obbligo, da qualsiasi regione provenienti; ne deriva che anche in occasione delle molteplici gare che si effettuano, o si effettueranno, sul territorio abruzzese tutti i maestri e gli allenatori che accompagnano i propri allievi, o atleti degli sci club, dovranno sottostare al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 15 della legge abruzzese.

Il Consiglio direttivo del Collegio dei maestri di sci della Regione Lazio ritiene che la richiamata norma, nella sua attuale formulazione e per gli adempimenti che essa richiede, sia affetta da plurimi vizi giuridici.

In tal senso potrà in essere tutte le iniziative e le azioni che l'Ordinamento giuridico italiano e comunitario consente, ovviamente nel perimetro delle facoltà al Collegio dai medesimi Ordinamenti consentito, al fine della sua caducazione o disapplicazione.

In ogni caso, fino a quando l'art. 15 della legge n. 39 del 2012 e successive modificazioni non verrà auspicabilmente abrogato, modificato o colpito dalla sanzione della sua illegittimità per contrarietà a principi di rango costituzionale o comunitario – ovvero alla stessa stregua verrà assoggettata l'interpretazione e la applicazione che, a quanto viene attualmente riferito, oggi ne sarebbe effettuata – **quella legge regionale deve essere osservata e rispettata da tutti.**

In tal senso si invitano pertanto tutti i maestri della Regione Lazio alla stretta osservanza della norma medesima e delle prescrizioni che essa richiede.

Absolutamente e totalmente collaborativo, inoltre, deve in ogni caso essere il comportamento da tenere nei confronti delle forze di polizia giudiziaria che dovessero procedere alla richiesta di identificazione dei maestri che si recano in quella regione.

E' del pari oggettivamente evidente che – chi volesse evitare di sottostare a quella disposizione – potrà serenamente portare i propri allievi e gli sci club al di fuori del territorio e delle stazioni sciistiche della Regione Abruzzo per svolgere altrove la propria attività didattica e sportiva.

Il Consiglio direttivo del Collegio